

# DGR n. 1720 del 30/12/2022 su CS Persone Anziane NA

## FAQ

(aggiornate al 10/10/2023)

### **Il Coordinatore NON infermieristico concorre al calcolo dello standard previsto per l'Area Sanitaria?**

#### *Area sanitaria*

1. *Lo standard minimo complessivo di questa area viene fissato in 147,00 minuti medi/settimana/ospite di assistenza infermieristica ai quali concorrono le attività rese dal coordinatore quantificate in un massimo di 21 minuti medi/settimana/ospite quando in possesso dei requisiti previsti per la funzione infermieristica.*

Possono concorrere ai 147,00 minuti medi/settimana/ospite anche 21 minuti di coordinamento reso da personale non in possesso dei requisiti per la funzione infermieristica, nell'ambito della salvaguardia di funzioni svolte a termine ad personam. Quindi i 21 minuti di coordinatore non infermiere ad personam decurtano i 147 previsti per l'assistenza sanitaria.

Il principio della norma infatti guarda ad un indirizzo organizzativo futuro che indica ai soggetti gestori la necessità di inserire nell'organizzazione figure infermieristiche di coordinamento nel momento in cui vengono a cessare dette funzioni svolte da personale non in possesso del suddetto titolo il tutto rafforzativo di quanto peraltro previsto dalla DGR 84/2007.

### **Cosa si intende per il personale o il servizio addetto alle attività indirette, che concorrono al raggiungimento dello standard minimo complessivo di Area Socio Sanitaria?**

Qualsiasi figura può essere considerata ai fini del calcolo di questo standard, a condizione che svolga le funzioni previste dalla DGR. La struttura ha l'onere della rendicontazione ore/minuti, anche nel caso in cui detti servizi vengano resi da personale non dipendente (es appalti di servizi). (per le funzioni indirette non viene fornito personale dalle ULSS).

### **Come deve essere suddiviso tra le varie figure professionali lo standard minimo previsto per l'Area Sociale?**

#### *"Area sociale*

1. *Lo standard minimo complessivo di questa area viene fissato in 56 minuti medi/settimana/ospite da attuarsi con l'autonomia organizzativa del centro servizi che assomma le attività rese dall' educatore professionale socio sanitario o educatore socio pedagogico in base alle rispettive competenze, dall'assistente sociale e dallo psicologo."*

Lo standard minimo prevede 56 minuti medi/settimana/ospite che devono essere resi dalle figure citate nella DGR: Educatore - Ass.Sociale - Psicologo. Rimane a discrezione della Struttura la decisione di come suddividere il tempo tra le varie figure professionali, basta anche una sola figura sulla base della scelta del centro servizi. Tale indicazione mutua quanto già previsto dalla DGR 84/2007 ed è volta ad evitare che enti di piccole dimensioni debbano frammentare l'attività delle tre figure professionali che peraltro genererebbero difficoltà anche sul mercato del lavoro.

### **Cosa si intende per "Deve essere garantito il servizio infermieristico nelle 24 ore sulla base delle disposizioni organizzative del centro servizi"?**

La struttura deve dare evidenza formale della modalità con cui la propria organizzazione ottempera al requisito, in tale contesto l'istituto della reperibilità soddisfa il requisito.

**Come deve essere garantita l'assistenza sanitaria nelle UDO SAPA e SVP?**

La DGR 1720/2022 infatti non disciplina modifiche inerenti agli standard previsti nei SAPA e SVP per i quali si applicano i requisiti previsti dalle deliberazioni di riferimento.

**Come devono essere calcolate le presenze medie degli ospiti nei Centri Servizi?**

Le giornate di presenza considerate sono quelle calcolate dalla presenza media annuale (escluse assenze per ricovero/licenza).

**Come devono essere fornite le "ore lavorate" / "minuti assistenza" erogati da parte dei Centri Servizi?**

La rendicontazione delle ore lavorate può avvenire tramite l'estratto delle presenze di 12 mesi precedenti alla data della verifica, da confrontare con la media presenze ospiti di analogo intervallo temporale.

**Al momento della valutazione dello standard, quale intervallo temporale deve essere preso in considerazione?**

La DGR 1720/2022 prevede che la valutazione dello standard sia effettuata su base annuale. I valutatori si devono quindi avvalere per il secondo semestre 2022 solo della nota di attestazione circa la sussistenza degli standard che le strutture hanno fornito a Regione Veneto. Nel corso del 2023 si potrà chiedere il dato di presenze e standard erogato relativo a un periodo temporale inferiore all'anno (da gennaio a giugno o da gennaio a settembre) e lo stesso andrà quindi proporzionato al periodo.

A partire da gennaio 2024 si procederà alla valutazione basata sui 12 mesi interi a ritroso, partendo dal mese precedente la data di verifica.

**Come chiudere prescrizioni date alle strutture su Non Conformità riguardanti gli standard del personale e relativi a visite di verifica ed autorizzazioni rilasciate prima della DGR 1720 del 30/12/2022?**

La valutazione deve essere fatta con riferimento agli standard pro tempo vigenti, e quindi con quelli introdotti con DGR 1720 del 2022 per il periodo successivo al 30 giugno 2022.

**La DGR 1720/2022 si applica alle strutture per religiosi?**

La DGR 1168 del 28/09/2023 ha disposto l'applicazione dei requisiti funzionali e degli standard assistenziali previsti dalla DGR 996/2022 e disciplinati dalla DGR 1720/2022 anche ai centri di servizio gestiti dalle congregazioni religiose che gestiscono posti letto per persone non autosufficienti religiose.

**Le situazioni già sanate dalla DGR 84/07 con la dicitura "Salvaguardando le situazioni esistenti" (Educatore senza titolo assunto prima del 2002) vengono confermate anche se si applica la DGR 1720 del 30/12/2022, che non cita "salvaguardando esistente"?**

Sì, le situazioni sanate precedentemente alla LR. 22/2002 continuano ad avere efficacia, visto anche quanto previsto dalla DGR 1503/2011 riguardo le figure dell'educatore che cita "di considerare soddisfatto, limitatamente alle procedure di autorizzazione ed accreditamento delle strutture per persone non autosufficienti, presso i quali prestano servizio gli operatori con funzioni di educatore-animatore prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002, ma non in possesso dello specifico titolo di studio, il requisito/standard sul personale con funzioni di educatore-animatore, purché detto personale risulti fin dalla data di assunzione inquadrato nelle funzioni di educatore-animatore".

**I Titoli di studio / Diplomi di Laurea esteri: riconoscimento vs equipollenza.**

La DGR 1720/2022 non disciplina modifiche rispetto alla situazione e normativa in essere.

**I Titoli di studio/Attestati di Corsi di Formazione extra Regione Veneto: riconoscimento vs equipollenza.**

La DGR 1720/2022 non disciplina modifiche rispetto alla situazione e normativa in essere.